Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 10 luglio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 173 DEL 10 LUGLIO 1968:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1968, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(6787)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 173 DEL 10 LUGLIO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **I.C.S. - Industria Composizioni Stampate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1968. — **Società per azioni G. Odino & C. ora « Odino Valperga Italeuropa », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1968. — **Odino Valperga Italeuropa, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1968. — **S.P.E.R. - Sviluppo Piani Erna Resegone, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1968. — **S.IN.E.S. - Società Industriale Enologica Sicula per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1968. — **« Bagnara Legnami », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1968. — **Comerio Ercole, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1968. — **« TESSAB » Tessuti - Confezioni - Abbigliamento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1968. — **Società italiana per il magnesio e leghe di magnesio, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1968. — **Società per azioni Commerciale industriale Veneta, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1968. — **Distilleria di Cavarzere, società per azioni, in Cavarzere:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1968. — **Distilleria di Cavarzere, società per azioni, in Cavarzere:** Obbligazioni ex SAIDA - Società agricola industriale degli alcoli - sorteggiate il 19 giugno 1968. — **Aziende Trasporti Autoferrotranviari - A.T.A., società per azioni, in Biella:** Rimborso obbligazioni. — **O.S.I. - Officine Stampaggi Industriali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1968. — **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1968. — **Fabbrica milanese imbottigliamento bevande gassate - F.A.M.I.B., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 luglio 1968. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1968. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1956-1974 sorteggiate e annullate il 25 giugno 1968. — **Società Fondiaria Agricola Industriale - S.F.A.I., società per azioni, in Fossalta di Portogruaro:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1968. — **« Compar », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1968. — **Titano Sud, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1968. — **Sacelit manufatti cemento, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1968. — **Cartiere Italiana e Sertorio riunite, Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 luglio 1968. — **Anonima Immobiliare Collinare S. Vito, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1968. — **Carignano Nuova, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1968. — **Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1968. — **Società Cotonificio Rossi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1968. — **« Texa », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1968. — **« Elvea », società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1968.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **1524**.

Sostituzione della tabella organica dell'Istituto professionale per il commercio « B. L. Lagrange », di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1730, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per il commercio « B. L. Lagrange » di Torino;

Considerata la necessità di adeguare la tabella dello istituto predetto alla situazione organica delle scuole tecniche commerciali « B. L. Lagrange » di Torino, « Valperga di Caluso » di Torino e di Chieri, soppresse con il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1730, all'uopo istituendo, in via transitoria, due posti di insegnante di ruolo, da riassorbire con le prime successive vacanze, previa riduzione del numero delle ore da affidare per incarico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1730, viene sostituita da quella annessa al presente decreto, con effetto dal 1° ottobre 1965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 90. — GRECO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « B. L. Lagrange » di Torino

n. 2 Sezioni per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
n. 3 Sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
n. 2 Sezioni per addetto alla contabilità d'azienda (triennale); per complessive classi n. 19.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (1ª categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	8 + 2 (1)
3. Segretario economo	1
4. Applicati	4
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	5
Personale incaricato	
8. Incarichi di insegnamento per complessive 435 ore settimanali.	

(1) I due posti di insegnamento sopra accennati saranno riassorbiti al formarsi delle prime corrispondenti vacanze che si definiranno nei dieci posti complessivi.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, numero 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che integra la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1965, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota n. 21347 posiz. 4933 del 12 febbraio 1968, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo il direttore generale dott. Alessandro Pistella, a seguito del decesso dell'ispettore generale dott. Arturo De Angelis;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale dott. Alessandro Pistella è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in sostituzione del dott. Arturo De Angelis.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1968
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 361

(6271)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1968.
Scioglimento del consiglio comunale di Forlimpopoli.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il 28 aprile del 1967 il consiglio comunale di Forlimpopoli fu sciolto a causa delle insanabili divergenze tra i vari gruppi consiliari, che avevano, di fatto, impedito la ricostituzione degli organi ordinari dimissionari.

Analoga situazione si è, però, verificata dopo la rinnovazione, avvenuta il 12 novembre 1967, del predetto consiglio, in seno al quale è venuta a delinearsi, fin dall'inizio, la netta contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza numerica e, quindi, l'impossibilità di addivenire all'elezione di stabili ed efficienti organi di amministrazione.

Ben nove sedute sono state all'uopo tenute dal consiglio comunale nel periodo dal 20 dicembre 1967 al 13 marzo 1968, ma tutte con esito sostanzialmente negativo, dato che anche quando si è pervenuti all'elezione del sindaco e degli assessori — in ogni caso a parità di suffragi, in votazione di ballottaggio, e in base al criterio della maggiore età — gli eletti hanno immediatamente rassegnato le dimissioni.

A questo punto il prefetto di Forlì, considerata l'urgenza di assicurare al comune il funzionamento degli organi ordinari, secondo i principi dell'ordinamento, ha disposto d'ufficio due ulteriori convocazioni del consiglio comunale, per i giorni 21 e 23 marzo u.s., diffidando nel contempo i singoli consiglieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, a provvedere al suddetto adempimento.

Anche tale estremo tentativo non ha avuto esito, in quanto entrambe le cennate sedute sono risultate infruttuose.

Il prefetto, pertanto, considerato che il consiglio comunale di Forlimpopoli ha disatteso il formale invito rivoltogli, restando carente in ordine ad un essenziale adempimento di legge e palesando così la sua assoluta incapacità funzionale, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza di quel consiglio comunale, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine allo imprescindibile obbligo della costituzione degli organi ordinari, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 maggio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Forlimpopoli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Salvatore Sidoti, funzionario di prefettura.

Roma, addì 19 giugno 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Forlimpopoli (Forlì) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 maggio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Forlimpopoli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Sidoti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1968

SARAGAT

TAVIANI

(6598)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1968.
Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, e successive variazioni, per intervenute sostituzioni di membri, relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della legge precitata;

Considerato che per decorso quinquennio si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo predetto;

Visto che ai sensi delle precitate disposizioni i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro devono essere scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative, dai consigli nazionali degli ordini professionali interessati e dalle amministrazioni competenti e interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori è composto come segue:

Chilosi dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Arcà dott. Rocco, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Ulzega dott. Aurelio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Andreini rag. Paolo, Raffo Giuseppe e Ravizza Stelvio, in rappresentanza dei lavoratori;

Arbarello dott. Giorgio e Ferrari Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Mondini dott. Ermanno e Spezia geom. Mario, in rappresentanza delle organizzazioni cooperative;

Quartulli dott. Aldo, esperto in materie economiche;

Tomaselli dott. ing. Giuseppe, esperto in materia urbanistica per gli ingegneri;

Ferrante dott. arch. Alberto, esperto in materia urbanistica per gli architetti;

Cossu dott. Edmondo, in rappresentanza degli istituti autonomi per le case popolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(6269)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1968.

Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto comitato in Reggio Calabria ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Reggio Calabria;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per un triennio dalla data del presente decreto, con sede in Reggio Calabria presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, il comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Reggio Calabria con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria;

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Giovanni Lazzeri - Vincenzo Ferraro - Girolamo Tripodi - Francesco Corso Mottola;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: Vincenzo Avati - dott. Giuseppe Mancini - geometra Carmelo Malavenda;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: dottor Piero Dal Pozzo;

4) in rappresentanza dell'ispettorato del lavoro: dott. Oronzo De Matteis;

5) in rappresentanza dell'ispettorato dell'agricoltura: dott. Vincenzo Zimbalatti;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Rocco Gioffrè;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: dott. Pier Domenico Boggiano;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dott. Roberto Sozzi;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: Mario Guandalini;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Pasquale Galatà;

11) in rappresentanza del patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: comm. Ottavio Serranò;

12) in rappresentanza dell'istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: dott. Gaetano Muscatello;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Domenico Benedetto;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Giovanni Sajaci;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Vincenzo Mercuri;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: dott. Fortunato Aloi;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Lina Bonanno.

Art. 3.

Per le competenze regionali, di cui all'art. 9 del citato decreto n. 1894, il suddetto comitato risulta integrato dai dirigenti in carica degli ispettorati e degli uffici del lavoro delle altre province della regione.

Alle riunioni possono essere chiamati esperti della materia trattata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

(6326)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede a Milano, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 6 dicembre 1967 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto regionale;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 19 aprile 1968;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, 5, 8, 19, 21, 23 e 25 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede a Milano, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Andreotti

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede a Milano.

Art. 4.

L'Istituto ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico della regione lombarda mediante la concessione di crediti a medio termine alle piccole e medie imprese, nonchè di effettuare ogni altra operazione prevista dalla legge o autorizzata dall'organo di vigilanza.

Art. 5, 1° e 4° comma

Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 25 miliardi (venticinquemiliardi) ripartito in quote di partecipazione nominative di L. 1 milione (un milione) ciascuna.

E' ammessa la cessione di quote tra enti partecipanti.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, tutte le operazioni previste dalla legge o autorizzate dall'organo di vigilanza.

Le operazioni attive dell'istituto potranno avere le seguenti forme:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari e finanziamenti in genere, anche all'esportazione;

b) operazioni di anticipazione e di prestito per l'acquisto di macchinari consentite dalla legge o ai sensi dell'art. 2762 del codice civile.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito saranno di regola assistite da garanzie immobiliari o mobiliari.

L'istituto può inoltre:

1) acquistare e sottoscrivere titoli obbligazionari nonchè effettuare riporti e anticipazioni su titoli di Stato e obbligazionari e sconti di buoni del tesoro;

2) acquistare e costruire immobili per uso dei propri uffici, nonchè compiere, sempre con esclusivo riferimento ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare e di gestione;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi, salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e miranti a promuovere in particolare lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente, in alcun momento, superare la misura del 20% del patrimonio dell'istituto, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 19, 2° comma, lettera *o*)

Oltre alle nomine di cui all'art. 16, comma terzo, spetta in particolare al consiglio:

o) delegare, anche in via permanente, le firme di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari, impiegati e, occorrendo, a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 21, lettere *f*), *g*), *h*), *i*)

Spetta alla giunta esecutiva deliberare:

f) sull'assunzione del personale impiegatizio e subalterno, fissandone il trattamento economico, e sulle risoluzioni dei relativi rapporti di lavoro;

g) sulla compra vendita di cose mobili, di materiali di ogni genere e di quanto occorra per il funzionamento dello istituto.

h) sulla elargizione di contributi e oblazioni;

i) in via d'urgenza, su affari di competenza del consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà, a cura del presidente, esserne data relazione al consiglio medesimo.

Art. 23, 5° comma

Parte di dette mansioni potrà, su proposta del direttore generale, essere dal consiglio delegata anche ad altri dipendenti dell'istituto, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 25.

Sugli utili di esercizio sarà anzitutto accantonato il 10 %, da devolvere al fondo di riserva ordinaria.

In secondo luogo verranno remunerati gli enti partecipanti in ragione del 5 % annuo delle rispettive quote.

Il 50 % del residuo sarà assegnato a incremento del fondo di riserva ordinaria.

Un quarto del rimanente 50 % sarà assegnato a ulteriore incremento del fondo di riserva ordinaria, mentre il residuo potrà essere devoluto al fondo di previdenza e a premi per il personale dell'istituto, a ulteriore rimunerazione agli enti partecipanti, alla costituzione o all'incremento di un fondo contributi e oblazioni, a un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione dell'istituto, soprattutto per favorire le iniziative dirette allo sviluppo e al perfezionamento delle medie e piccole imprese della Lombardia oppure a incremento delle riserve.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(6240)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Sostituzione di un componente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31 concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1966 e 15 settembre 1966 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1966, n. 166 e del 4 ottobre 1966, n. 247;

Vista la lettera n. 1758 in data 18 maggio 1968 del Ministero delle finanze con la quale si designa il dott. Massimo d'Elia, direttore di divisione, membro effettivo della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e di piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31 in sostituzione del dottor Armando Zappavigna, ispettore generale, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Massimo d'Elia è nominato membro effettivo della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, quale rappresentante della predetta amministrazione in sostituzione dell'ispettore generale dott. Armando Zappavigna destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

Il Ministro: TOLLOY

(6313)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

Modifiche al decreto ministeriale 31 marzo 1965, riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Vista la direttiva del Consiglio della CEE del 27 giugno 1967 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee dell'11 luglio 1967, n. 148), relativa all'impiego di alcuni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonchè alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi;

Vista la direttiva del Consiglio della CEE del 27 giugno 1967 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee dell'11 luglio 1967, n. 148), che modifica la direttiva del Consiglio CEE del 26 gennaio 1965, relativa alla fissazione dei requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana;

Considerata la necessità di armonizzare la legislazione nazionale alle direttive predette;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

Ritenuto altresì di provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale sopracitato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse, è modificato come segue:

TITOLO I. - CONSERVATIVI

A) *Antimicrobici*

Sono inclusi i seguenti additivi:

E 230 DIFENILE (Bifenile)

E 231 ORTOFENILFENOLO

E 232 ORTOFENILFENATO DI SODIO

Il loro impiego è autorizzato esclusivamente per il trattamento in superficie degli agrumi destinati al consumo diretto alle condizioni seguenti:

a) la dose massima d'impiego per kg di agrumi (frutto intero) non deve superare (1)

— per il difenile 70 mg

— per l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio (separatamente od insieme ed espressi in ortifenilfenolo) 12 mg;

b) il trattamento deve essere indicato:

— nel commercio all'ingrosso, sulle fatture e su un lato esterno dell'imballaggio con la dizione: « Conservato a mezzo di . . . . » seguito dal nome della o delle sostanze utilizzate;

— nel commercio al dettaglio con la dizione: « Trattato con . . . .» (seguito dal nome della o delle sostante utilizzate) apposta sull'involucro in cui è avvolto il frutto o sul frutto stesso;

c) gli additivi devono corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche ed ai requisiti specifici di purezza seguenti:

(1) Non si applica il disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 marzo 1965.

« E 230 BIFENILE

Aspetto: polvere cristallina bianca
Intervallo di fusione: 68,5 - 70,5° C
Tenore: non meno del 99,8%
Benzene: non più di 10 mg/kg
Amine aromatiche: non più di 2 mg/kg espressi in anilina
Derivati fenolici: non più di 5 mg/kg espressi in fenolo
Trifenile e derivati polifenilici superiori: non più dello 0,2%
Idrocarburi aromatici policiclici: assenza
Prova all'acido solforico: la miscela di 1 g di bifenile e 5 ml di acido solforico concentrato non dà alcuna colorazione a freddo

E 231 ORTOFENILFENOLO

Aspetto: polvere cristallina bianca o leggermente giallastra
Intervallo di fusione: 56 - 58° C
Tenore: non meno del 99%
Difeniletere: non più dello 0,3%
p-fenilfenolo: non più dello 0,01
α-naftolo: non più dello 0,1
Ceneri solfatate: non più dello 0,05%

E 232 ORTOFENILFENATO DI SODIO

Aspetto: polvere cristallina bianca o leggermente giallastra
Intervallo di fusione dell'ortofenilfenolo non ricristallizzato, isolato per acidificazione: 56 - 58° C dopo essiccamento in essiccatore ad acido solforico
pH: la soluzione acquosa al 2% deve presentare un pH compreso fra 11,1 e 11,8
Tenore: non meno del 95% di $C_{12}H_9ONa.4H_2O$
Difeniletere: non più dello 0,3%
p-fenilfenolo: non più dello 0,1%
α-naftolo: non più dello 0,01% ».

d) le modalità per il prelievo dei campioni di agrumi per il controllo degli agenti conservativi sono riportate nell'allegato *A;*

e) per la determinazione qualitativa e quantitativa dei residui di difenile, ortofenilfenolo ed ortofenilfenato di sodio negli agrumi sono approvati i metodi ufficiali di analisi riportati nell'allegato *B.*

E 224 POTASSIO DISOLFITO (Potassio metabisolfito) i dati relativi al tenore sono sostituiti dai seguenti:

« non meno del 90% di $K_2 S_2 O_5$ e non meno del 51,8% di SO_2, il resto essendo praticamente costituito per la totalità da solfato di potassio ».

TITOLO II. - GELIFICANTI ED ADDENSANTI

324 AGAR AGAR

Furcellarano
l'impiego è esteso al baccalà in scatola, alla dose massima del 2%.

327 GELATINE ANIMALI

i requisiti specifici di purezza sono sostituiti dai seguenti:

« 327 - Gelatine animali (provenienti dal collageno della pelle, del tessuto connettivo bianco e delle ossa di diversi animali).
Scaglie, granuli o polvere di colore giallognolo.

Non devono contenere:

Rame, più di 30 mg/kg
Anidride solforosa, più di 0,05%
Arsenico, più di 2 mg/kg
Altri metalli pesanti, più di 20 mg/kg
Residuo alla calcinazione, più del 2%

Debbono essere esenti da:

Albumina
Acidi organici

TITOLO V. - ALIMENTI PER LIEVITI

374 CALCIO FOSFATO MONOBASICO

la specificazione « cristalli bianchi deliquescenti » è sostituita da

« Polvere granulare e cristalli bianchi deliquescenti »

TITOLO VII. - VARI

E' inserita la voce:

Acido l-ascorbico: l'impiego è autorizzato nelle farine di grano tenero alla dose massima di 200 mg/kg.

Roma, addì 14 giugno 1968

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO *A*

Modalità per il prelievo dei campioni di agrumi per il controllo degli agenti conservativi

A. *Prelievo dei campioni*

I - I prelievi sono effettuati secondo i metodi scientifici che consentono di ottenere campioni rappresentativi della partita di frutta da controllare.

II - I campioni devono soddisfare almeno alle seguenti esigenze:

1. *Merci in imballaggi* (casse, scatole e recipienti analoghi)

Numero di recipienti di una partita	fino a 20	da 21 a 500	da 501 a 1000	più di 1000
Numero minimo di recipienti da prelevare	1	2	3	4
Quantitativo in kg di frutti da prelevare per recipiente	2	2	2	2

2. *Merce alla rinfusa*

Volume della partita in kg	fino a 20	da 21 a 500	più di 500
Quantitativo da prelevare in kg . . .	2	4	8

III - Per partita intendesi una parte di fornitura avente le stesse caratteristiche, relativamente a varietà, grado di maturazione, tipo di imballaggio.

B. *Condizionamento e spedizione dei campioni.*

1. I campioni sono introdotti in recipienti ermeticamente chiusi;
2. I recipienti sono sigillati;
3. I campioni in tal modo condizionati sono inviati al più presto ai laboratori di controllo.

ALLEGATO *B*

A - Determinazione dei residui di bifenile, ortofenilfenolo e ortofenilfenato di sodio nelle scorze di agrumi.

1. *Oggetto e campo d'applicazione*

Il metodo qui in appresso descritto consente di verificare la presenza di residui di bifenile, ortofenilfenolo (OPP) o ortofenilfenato di sodio nelle *scorze* di agrumi. In valore assoluto, il suo limite di sensibilità è dell'ordine di 5 μg per il bifenile e di 1 μg per l'OPP o l'ortofenilfenato di sodio, il che equivale, rispettivamente, a 5 mg di bifenile (5 ppm) e a 1 mg di OPP (1 ppm) nelle scorze di 1 kg di agrumi.

Il trattamento degli agrumi coi prodotti summenzionati determina la presenza di residui, localizzati per lo più nella scorza dei frutti. La determinazione del tenore di questi residui nei frutti interi è quindi necessaria soltanto nei casi in cui sia rivelata la loro presenza nelle scorze.

2. *Principio*

Le scorze sono estratte per mezzo di diclorometano in ambiente acido. L'estratto è concentrato e sottoposto a cromatografia su strato sottile sul gel di silice. La presenza di bifenile, ortofenilfenolo e ortofenilfenato di sodio è indicata da fluorescenza e da reazioni di colorazione.

3. *Reattivi*

cicloesano p.a.

diclorometano p.a.

acido cloridrico al 25% (p/v)

gel di silice GF 254 Merck o equivalente

soluzione acetonica di 2, 4, 7-trinitrofluorenone (Fluka, BDH e equivalente) allo 0,5% (TNF)

soluzione etanolica di 2,6-dibromo-benzochinone-4-clorimide allo 0,1% (durata massima di conservazione: una settimana in frigorifero)

soluzione concentrata di ammoniaca, d : 0,9

soluzione campione di bifenile puro all'1% nel cicloesano

soluzione campione di ortofenilfenolo puro all'1% nel cicloesano.

4. *Apparecchiatura*

miscelatore

pallone da 250 ml, con collo smerigliato e refrigerante a riflusso

evaporatore a pressione ridotta

micropipette

apparecchiatura per cromatografia su strato sottile con piastre di 20 × 20 cm

lampada U. V. (254 mμ): l'intensità deve essere tale da rendere percettibile una macchia di 5 μg di bifenile

polverizzatore per reattivi

stufa di essiccazione.

5. *Procedimento*

a) *Preparazione del campione ed estrazione*

I frutti che rappresentano l'intero campione prelevato per il controllo sono divisi in due pezzi.

La metà di ciascun frutto è riservata per la determinazione quantitativa dei residui di bifenile e (o) di ortofenilfenolo. Sulle altre metà si prelevano dei frammenti di scorza per ottenere un campione di circa 80 g. Tali frammenti sono tagliati in piccoli pezzi, frantumati nel miscelatore e introdotti nel pallone da 250 ml, si aggiungono poi 1 ml di acido cloridrico al 25% e 100 ml di diclorometano. Si scalda la miscela sotto riflusso per 10 minuti. Si lascia raffreddare, si risciacqua il refrigerante con circa 5 ml di diclorometano e si filtra con filtro a pieghe. Si versa la soluzione nell'evaporatore e si aggiungono alcune pietre porose. Si concentra la soluzione a pressione ridotta, a una temperatura di 60°C, fino ad ottenere un volume finale di circa 10 ml. Qualora si impieghi un evaporatore rotativo, il pallone deve essere mantenuto in posizione stabile per evitare che sulla parete superiore del pallone si formi uno strato di prodotto con conseguente perdita di bifenile.

b) *Cromatografia*

Si introducono in un miscelatore 30 g di gel di silice e 60 ml di acqua. Si mescola per un minuto, si percola successivamente la miscela su 5 piastre cromatografiche e la si stende per formare uno strato di circa 0,250 mm di spessore. Le piastre così ricoperte sono sottoposte per 15 minuti ad una corrente d'aria calda e successivamente introdotte in una stufa di essiccazione dove sono mantenute per 30 minuti ad una temperatura di 110°C.

Si lascia raffreddare, quindi ogni piastra è divisa in strisce larghe 2 cm con tratti paralleli che penetrano nel ricoprimento fino alla superficie della piastra. Su ciascuna striscia si dispongono, a circa 1,5 cm dal bordo e a gocce poste una accanto all'altra, 50 μl dell'estratto da analizzare. Una striscia almeno è riservata ai campioni costituiti da un deposito di 1 μl (ossia 10 μg) delle soluzioni campione di bifenile e di ortofenilfenolo.

La piastre cromatografiche sono sviluppate con una miscela di cicloesano e di diclorometano (25:95) nelle vaschette preventivamente ricoperte all'interno con una carta filtro.

c) *Ricerca e identificazione*

La presenza di bifenile e di ortofenilfenolo è rivelata dall'apparire di macchie alla luce UV. (254 mμ). Poichè l'ortofenilfenato di sodio è stato trasformato in ortofenilfenolo all'atto dell'estrazione in ambiente acido, la sua presenza non si differenzia da quella dell'ortofenilfenolo.

L'identificazione dei prodotti si effettua nel modo seguente:

i) il *bifenile* dà, alla luce del giorno, una macchia gialla se viene polverizzato con la soluzione di TNF;

ii) l'*ortofenilfenolo* dà una macchia blu se viene polverizzato con la soluzione di 2,6-dibromo-benzochinone-4-clorimide, fatto passare rapidamente in una corrente d'aria calda ed esposto successivamente in atmosfera satura d'ammoniaca.

B - Determinazione quantitativa dei residui di bifenile negli agrumi.

1. *Oggetto e campo d'applicazione*

Il metodo qui in appresso descritto consente di determinare quantitativamente i residui di bifenile negli agrumi (frutti interi). Il margine d'errore dei risultati è di ± 10% per un tenore di bifenile superiore a 10 mg per ogni kg di frutti (10ppm).

2. *Principio*

Dopo la distillazione in ambiente acido e la successiva estrazione con cicloesano, l'estratto viene sottoposto a cromatografia su strato sottile sul gel di silice. Il cromatogramma è sviluppato, il bifenile viene eluito e determinato spettrofotometricamente a 248 mμ.

3. *Reattivi*

acido solforico concentrato

emulsione antischiuma a base di silicone

cicloesano p.a.

esano p.a.

etanolo p.a.

solfato di sodio anidro

gel di silice GF 254 Merck o equivalente

soluzione campione di bifenile puro all'1% nel cicloesano: diluire con cicloesano per ottenere le seguenti tre soluzioni: (*a*) 0,6 μg/μl; (*b*) 1 μg/μl; (*c*) 1,4 μg/μl.

4. *Apparecchiatura*

miscelatore da 1 l

pallone da distillazione da 2 l con separatore del tipo Clevenger modificato e refrigerante a riflusso

matraccio tarato da 10 ml

micropipette da 50 μl

apparecchiatura per cromatografia su strato sottile con piastre di 20 × 20 cm

stufa di essiccazione

centrifuga con tubi conici di 15 ml

spettrofotometro U.V.

5. *Procedimento*

a) *Preparazione del campione ed estrazione*

I frutti che costituiscono l'intero campione prelevato per il controllo sono divisi in due pezzi. La metà di ciascun frutto è riservata alla ricerca dei residui di bifenile, di OPP o di ortofenilfenato di sodio. Le rimanenti metà sono raccolte, triturate in una macina o frantumate fino ad ottenere un miscuglio omogeneo. Successivamente si prelevano almeno due sottocampioni da 200 g, sui quali viene effettuata l'analisi secondo il procedimento seguente. Ciascun sottocampione viene introdotto in un miscelatore con 100 ml di acqua e frantumato a velocità ridotta per alcuni secondi. Si aggiunge una quantità d'acqua sufficiente affinchè il volume del miscuglio raggiunga i 3/4 del contenuto del miscelatore. Si continua poi la frantumazione a grande velocità per cinque minuti. La poltiglia in tal modo ottenuta viene travasata in un pallone da distillazione da 2 l. Si risciacqua il miscelatore con acqua e si aggiungono i liquidi di lavaggio al contenuto del pallone.

(Il quantitativo totale di acqua da utilizzare per la frantumazione e la risciacquatura è di 1 l). Si aggiungono al miscuglio 2 ml di acido solforico, 1 ml di emulsione antischiuma e alcune pietre porose. Si applicano al pallone il separatore e il refrigerante. Si introduce nel separatore dell'acqua distillata, finchè il livello dell'acqua superi abbondantemente il raccordo inferiore del tubo laterale di ritorno, e si introducono poi 7 ml di cicloesano. Si distilla per circa 2 ore. Successivamente si raccoglie il contenuto del separatore nel matraccio tarato di 10 ml, si risciacqua il separatore con 1,5 ml di cicloesano, si aggiunge il liquido di lavaggio al contenuto del pallone e si completa con cicloesano. Alla fine si introduce un po' di solfato di sodio anidro e si agita.

b) *Cromatografia*

Si introducono in un miscelatore 30 g di gel di silice e 60 ml di acqua. Si mescola per un minuto, si percola succes-

sivamente la miscela su 5 piastre cromatografiche e la si stende per formare uno strato di circa 0,250 mm di spessore. Le piastre così ricoperte sono sottoposte per 15 minuti ad una corrente d'aria calda e successivamente introdotte in una stufa di essiccazione, dove sono mantenute per 30 minuti alla temperatura di 110° C. Si lascia raffreddare, quindi ogni piastra è divisa in 4 striscie larghe 4,5 cm con tratti paralleli che penetrano nel ricoprimento fino alla superficie della piastra. Su una delle striscie si dispongono, a circa 1,5 cm dal bordo e a gocce poste una accanto all'altra, 50 μl dell'estratto da analizzare e, su ciascuna delle altre tre strisce, 50 μl delle soluzioni campione (*a*), (*b*) e (*c*), corrispondenti rispettivamente a dosi di bifenile di 30,50 e 70 μg.

Se si procede ad analisi in serie, si può omettere di disporre su ciascuna piastra le soluzioni campione, e si può far riferimento, per la curva di taratura, alla media dei valori ottenuti *sulla base di almeno* 5 piastre, con le stesse dosi campione.

c) *Sviluppo dei cromatogrammi ed eluizione*

I cromatogrammi sono sviluppati su un'altezza di 17 cm con esano nelle vaschette preliminari rivestite all'interno di carta da filtro. Le piastre sono essiccate all'aria. Le zone nelle quali è localizzato il bifenile sono percepibili alla luce U.V. a 254 mμ e delimitate in rettangoli di superficie identica.

Le superfici in tal modo delimitate sono immediatamente raschiate mediante una spatola su tutto lo spessore dello strato di sostegno. Il bifenile viene estratto mediante 10 ml di etanolo, per 10 minuti, agitando più volte. Si procede al travaso in tubi per centrifugazione e si centrifuga, per 5 minuti, a 2500 giri al minuto.

Nello stesso modo si preleva una zona di controllo della stessa dimensione. Qualora si proceda ad analisi in serie, si preleva tale zona in una striscia vergine della piastra; in caso di analisi individuali, si preleva tale zona su una striscia occupata da un campione, al di sotto della zona contenente il bifenile.

d) *Determinazione spettrofotometrica*

Si procede alla decantazione del liquido che galleggia nelle celle dello spettrofotometro e si determina l'estinzione a 248 mμ per confronto con un estratto campione di una zona cromatografica esente da bifenile.

6. *Calcolo dei risultati*

Si traccia una curva di taratura prendendo rispettivamente come coordinate le dosi di bifenile di 30, 50 e 70 μg e le corrispondenti estinzioni, determinate allo spettrofotometro. La curva in tal modo ottenuta è una retta che passa per l'origine. Il grafico consente la lettura diretta in ppm del tenore di bifenile dei campioni, partendo dai valori di estinzione dei loro estratti.

C - Determinazione quantitativa dei residui di ortofenilfenolo e di ortofenilfenato di sodio negli agrumi.

1. *Oggetto e campo di applicazione*

Il metodo qui in appresso descritto consente di determinare quantitativamente i residui di ortofenilfenolo (OPP) e di ortofenilfenato di sodio negli agrumi (frutti interi). I risultati hanno un'approssimazione per difetto il cui valore medio oscilla intorno al 10-20% per un tenore di OPP o di ortofenilfenato di sodio dell'ordine di 12 ppm.

2. *Principio*

Dopo la distillazione in ambiente acido e successiva estrazione con etere diisopentilico l'estratto viene purificato e trattato con una soluzione di 1-fenil-2,3-dimetil-4-aminopirazolone (5) (= 4-aminoantipirina). Si sviluppa una colorazione rossa la cui intensità è misurata allo spettrofotometro a 510 μm.

3. *Reattivi*

acido fosforico al 70%
emulsione antischiuma a base di silicone
etere diisopentilico p.a.
cicloesano purificato: agitare tre volte con una soluzione di idrossido di sodio al 4%, lavare tre volte con acqua distillata
soluzione di idrossido di sodio al 4%
soluzione tampone a pH 10,4: introdurre in un matraccio tarato da due litri: 6,64 g di acido borico, 8,00 di cloruro di potassio e 93,1 ml di soluzione di idrossido di sodio 1 N; mescolare e riempire con acqua distillata fino alla tacca
reattivo I: sciogliere 1,0 g di 1-fenil-2,3 dimetil-4-aminopirazolone (5) (= 4-aminoantipirina) in 100 ml di acqua distillata
reattivo II: sciogliere 2,0 g di ferrocianuro di potassio in 100 ml di acqua distillata. I reattivi I e II devono essere conservati in flaconi di vetro scuro e restano stabili soltanto per 14 giorni circa;
gel di silice
soluzione campione: sciogliere 10 mg di OPP puro in 1 ml di NaOH 0,1 N; portare a 100 ml con una soluzione di borato di sodio 0,2M (1 ml = 100 μg). Per la curva di taratura diluire 1 : 10 con la soluzione tampone.

4. *Apparecchiatura*

macina o frantumatore
miscelatore
pallone da distillazione da 1 l con separatore del tipo Clevenger modificato e refrigerante a riflusso
bagno all'infrarosso
imbuto separatore da 200 ml
cilindri graduati da 25 e 100 ml
matracci tarati da 25 e 100 ml
pipette da 1 a 10 ml
pipette tarate da 0,5 ml
spettrofotometro con vaschette di 5 cm

5. *Procedimento*

I frutti che costituiscono l'intero campione prelevato per il controllo sono divisi in due pezzi. La metà di ciascun frutto è riservata all'identificazione dei residui di bifenile, di OPP o di ortofenilfenato di sodio. Le rimanenti metà sono riunite, triturate in una macina o frantumate fino ad ottenere un miscuglio omogeneo. Si prelevano almeno due sottocampioni di 250 g sui quali viene effettuata l'analisi secondo il procedimento qui in appresso indicato.

Ciascun sottocampione viene introdotto in un miscelatore con 500 ml di acqua e triturato fino ad ottenere una poltiglia omogenea impalpabile in cui non siano più percettibili le cellule oleose. Si prelevano poi, secondo il tenore presunto in OPP, 150-300 g di questa poltiglia omogenea e li si introduce nel pallone da distillazione da 1 l con una quantità di acqua tale da portare il miscuglio nel pallone a 500 g. Dopo aver aggiunto 10 ml di acido fosforico al 70%, alcune pietre porose e 0,5 ml di emulsione antischiuma, si applicano il separatore ed il refrigerante sul pallone. Si mettono nel separatore 10 ml di etere diisopentilico e si riscalda lentamente il pallone nel bagno all'infrarosso, evitando la cottura della poltiglia e la formazione di schiuma. Si distilla per 6 ore circa. Terminata la distillazione, si versa il contenuto del separatore nell'imbuto separatore da 200 ml, si risciacquano il separatore e il refrigerante con 60 ml di cicloesano e successivamente con 60 ml di acqua. Si aggiungono i liquidi di lavaggio al contenuto dell'imbuto separatore. Si agita energicamente e, non appena le fasi sono separate, si lascia decantare la fase acquosa.

Per estrarre l'OPP, si agita poi vigorosamente la fase organica 5 volte, ogni volta per 3 minuti con *10 ml di idrossido di* sodio al 4%. Le soluzioni alcaline vengono raccolte insieme, neutralizzate a pH 9-10 con acido fosforico in presenza di carta alla fenolftaleina e portate a 100 ml con acqua distillata. Per chiarificare la soluzione che appare leggermente torbida si aggiunge un pizzico di gel di silice, si agita e si filtra attraverso un filtro asciutto a grana fine. Poichè il massimo di sensibilità e di esattezza nello sviluppo della colorazione si ottiene con quantità di OPP comprese fra 10 e 70 μg, si preleva con una pipetta una quota parte di 0,5-10 ml di soluzione, secondo le quantità di OPP che si prevedono, e la si introduce in un matraccio tarato di 25 ml; si aggiungono 0,5 ml del reattivo I, 10 ml della soluzione tampone e successivamente 0,5 ml del reattivo II. Si aggiunge la soluzione tampone fino alla tacca e si agita energicamente.

Dopo 5 minuti si misura allo spettrofotometro l'estinzione della colorazione rossa a 510 mμ per confronto con un campione privo di estratto. L'intensità della colorazione non muta per la durata di 30 minuti. La valutazione si effettua in funzione dei valori della curva di taratura stabilita nelle stesse condizioni con la soluzione campione di OPP.

6. *Osservazioni*

Per ciascuna analisi si raccomanda di procedere ad una doppia determinazione spettrofotometrica con volumi diversi degli estratti alcalini neutralizzati.

Con questo metodo gli agrumi non trattati danno un valore in bianco che può raggiungere 0,5 ppm per le arance e 0,8 ppm per i limoni.

(5971)

DECRETO MINISTERALE 22 giugno 1968.
Declassificazione da provinciale a comunale di un tratto di strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 622 del 27 ottobre 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di chiedere la declassificazione da strada provinciale a strada comunale del tratto iniziale della strada provinciale n. 17 « Umbertide - Coltronara », in comune di Umbertide, da piazza Mazzini (prog. 0+000) al bivio con la vicinale di Civitella Ranieri (prog. 1+610), di chilometri 1+610 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 526 del 9 aprile 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che il tratto di strada in parola possa essere declassificato a strada comunale, ed ha raccomandato che il comune adotti le conseguenti determinazioni per lo spostamento dei limiti del perimetro urbano;

Ritenuto he il tratto di strada suindicato può, pertanto, essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto iniziale della strada provinciale n. 17 « Umbertide-Coltronara » da piazza Mazzini al bivio con la vicinale di Civitella Ranieri, di km. 1+610, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Umbertide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(6267)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.
Nomina del presidente dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (I.R.V.A.M.).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 632, con il quale l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola è stato eretto in ente morale e ne è stato approvato lo statuto;

Visto l'art. 10 di detto statuto che demanda al Ministro per l'agricoltura e le foreste la nomina del presidente dell'istituto;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1966, con cui il dott. Giulio Orlando è stato nominato presidente del citato istituto per il triennio 3 gennaio 1966-2 gennaio 1969;

Vista la lettera del 4 giugno 1968, con cui il dottor Giulio Orlando ha rassegnato le dimissioni dalla carica in parola a seguito della sua elezione a membro del Senato della Repubblica;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un nuovo presidente dell'ente, in sostituzione del dottor Giulio Orlando;

Decreta:

Le dimissioni rassegnate dal dott. Giulio Orlando dalla carica di presidente dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola sono accettate.

Il dott. Giovanni Visco è nominato presidente dello ente predetto per il triennio 22 giugno 1968-21 giugno 1971.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: RESTIVO

(6390)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Intervento di mercato nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I. M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti dell'organismo d'intervento nel mercato delle carni suine previsti dal regolamento C.E.E. 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto il citato regolamento C.E.E. 13 giugno 1967, n. 121;

Visto il regolamento C.E.E. 27 giugno 1967, n. 211, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini;

Visto il regolamento C.E.E. 1° aprile 1968, n. 391, relativo alle modalità di applicazione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni suine;

Visto il regolamento C.E.E. 17 aprile 1968, n. 469, che stabilisce le misure d'intervento da adottarsi nel settore delle carni suine;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 26 aprile 1968 con cui, in applicazione del citato regolamento C.E.E. n. 469/68, è stata stabilita al 29 aprile 1968 la data d'inizio dell'attuazione del regime d'intervento e sono stati determinati i centri d'intervento;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 26 aprile 1968, con cui gli *Enti di sviluppo in agricoltura* sono stati autorizzati ad assumere dall'A.I.M.A. il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo;

Vista la propria deliberazione del 26 aprile 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 13 maggio 1968, che reca le condizioni e modalità di svolgimento del servizio di cui al citato regolamento C.E.E. n. 469/68 (carcasse di suini della classe *B*) e dispone l'apertura del centro di intervento di Reggio Emilia affidato all'assuntore ente Delta Padano;

Vista la propria deliberazione del 31 maggio 1968, in corso di pubblicazione, con cui è stato disposto, per lo svolgimento del servizio di intervento di cui al citato regolamento C.E.E. n. 469/68, l'apertura del centro di intervento di Brescia, affidato alla Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visto il regolamento C.E.E. 11 giugno 1968, n. 708, con cui le operazioni di intervento nel mercato delle carni suine sono estese alle carcasse di suini della classe *C* a far tempo dal 15 giugno 1968;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1968, in corso di pubblicazione, che ha confermato, per l'estensione dell'intervento stabilita dal predetto regolamento C.E.E. n. 708/68, i centri di intervento di cui al menzionato decreto ministeriale 26 aprile 1968, deferendo all'A.I.M.A. di adottare i provvedimenti per la attuazione del medesimo regolamento C.E.E. e per l'istituzione di nuovi centri che si rendessero necessari in altre province;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito all'attuazione del citato regolamento C.E.E. n. 708/68;

Nell'adunanza del 21 giugno 1968;

Ha deliberato:

Sono confermate per l'espletamento del servizio di intervento nel mercato delle carni suine, esteso alle carcasse di suini della classe *C* dal regolamento C.E.E. 11 giugno 1968, n. 708, le condizioni e le modalità di cui alle precedenti deliberazioni dell'A.I.M.A. (26 aprile 1968 e 31 maggio 1968), relative all'acquisto delle carcasse della classe *B*, salvo quanto appresso precisato.

Ai sensi del precitato regolamento C.E.E. n. 708/68 l'ente assuntore è tenuto anche ad acquistare nei centri di intervento, al prezzo di acquisto di L. 43.437,50 per 100 kg., le carcasse e mezzene di suini di qualifica « poco carnosa », fresche o refrigerate (sottovoce ex 02.01 A III a) della tariffa dogaanle comune) considerate al punto 1 dell'allegato al regolamento C.E.E. 1° aprile 1968, n. 391/68, e rispondenti alle caratteristiche della classe *C* stabilite nell'allegato al regolamento C.E.E. 27 giugno 1967, n. 211/67, relativo alla classificazione comunitaria delle carcasse di suino. Per l'esecuzione degli acquisti, le carcasse comprese al precitato punto 1 dell'allegato al regolamento C.E.E. n. 391/68 sono considerate come aventi un peso inferiore del 12 % rispetto a quello della carcassa definita nell'allegato 2° del regolamento C.E.E. n. 211/67.

Gli acquisti di cui trattasi concernono precisamente le mezzene ricomponibili in carcassa che entrino nella seguente tabella di classificazione, basata sul rapporto tra peso della carcassa e spessore del lardo dorsale:

Classe —	Peso della carcassa (Kg.) —	Spessore del lardo (mm.) —
C 6	da 52,8 fino a meno di 61,6	fino a 30 incluso
7	» 61,6 » » 70,4	» 35 »
8	» 70,4 » » 72,9	» 40 »
9	» 72,9 » » 88,0	» 45 »
10	» 88,0 » » 105,6	» 50 »
12	» 105,6 » » 123,2	» 60 »
14	» 123,2 » » 140,8	» 65 »
16	più di 140,8	

Fatte salve successive disposizioni circa l'istituzione e l'attivazione di altri centri di intervento, gli enti assuntori sono autorizzati per i centri di intervento già attivati di Reggio Emilia e di Brescia a procedere oltre ai già autorizzati acquisti di carcasse di suini della classe *B*, anche agli acquisti delle carcasse di suini della classe *C*.

Roma, addì 21 giugno 1968

Il Presidente: RESTIVO

(6660)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.560.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6628)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.482.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6629)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.289.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6630)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di Ospedaletto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.747.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6631)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di Santa Margherita d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.076.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6632)

Autorizzazione al comune di Zerbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di Zerbo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.151.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6633)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.160.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6635)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.515.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6634)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna d'Alfaedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.681.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6636)

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di Castiglione in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.409.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6637)

Autorizzazione al comune di Gradoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di Gradoli (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.695.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6638)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.336.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6639)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1968, il comune di San Bassano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.435.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6640)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della lotteria di Monza
(Manifestazione 23 giugno 1968)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 23 giugno 1968 e dell'esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'Autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti, abbinati ai numeri delle cinque autovetture classificate ai primi cinque posti nell'ordine di arrivo nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 23 giugno 1968 all'Autodromo di Monza aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie O n. 69638:
L. 150.000.000 abbinato all'autovettura n. 12.
2) Biglietto serie X n. 92999:
L. 100.000.000 abbinato all'autovettura n. 20.
3) Biglietto serie T n. 01091:
L. 75.000.000 abbinato all'autovettura n. 39.
4) Biglietto serie M n. 20400:
L. 50.000.000 abbinato all'autovettura n. 37.
5) Biglietto serie L n. 36009:
L. 25.000.000 abbinato all'autovettura n. 34.

B) Premi abbinati alle altre autovetture partecipanti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 10.000.000:

1) Bigl. serie	B	n.	41806	10) Bigl. serie	G	n.	51338
2) » »	C	»	44387	11) » »	H	»	98004
3) » »	C	»	80955	12) » »	P	»	34934
4) » »	D	»	66751	13) » »	P	»	39754
5) » »	D	»	82984	14) » »	Q	»	46331
6) » »	E	»	32701	15) » »	R	»	23461
7) » »	E	»	57565	16) » »	S	»	58863
8) » »	F	»	84136	17) » »	S	»	95675
9) » »	G	»	06501				

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie O n. 69638 vincente il primo premio . . . . L. 1.500.000
2) al venditore del biglietto serie X n. 92999 vincente il secondo premio . . . . » 1.000.000
3) al venditore del biglietto serie T n. 01091 vincente il terzo premio . . . . » 750.000
4) al venditore del biglietto serie M n. 20400 vincente il quarto premio . . . . » 500.000
5) al venditore del biglietto serie L n. 36009 vincente il quinto premio . . . . » 250.000

Ai venditori degli altri diciassette biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 60.000 ciascuno.

(6663)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 3 aprile 1967 al 9 aprile 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	2.479	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	18.507	17.136	13.877	18.507	19.450	38.434
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %. . . .	6.859	4.423	938	6.859	4.996	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.125	4.554	1.680	7.121	6.838	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	6.045	4.674	1.415	6.045	6.988	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	4.749	4.818	1.097	4.749	7.168	26.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	4.101	4.890	938	4.101	7.258	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	3.453	4.962	938	3.453	7.348	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	5.274	938	938	7.738	36.309
	24	8. superiore al 43 %.	938	5.946	938	938	8.578	50.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse.						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.187	3.616	742	6.187	5.900	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	5.107	3.736	477	5.107	6.050	19.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	3.811	3.880	159	3.811	6.230	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	3.163	3.952	zero	3.163	6.320	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	2.515	4.024	zero	2.515	6.410	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	4.336	zero	zero	6.800	32.559
	35	7. superiore al 43 %.	zero	5.008	zero	zero	7.640	46.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	5.921	3.485	zero	5.921	4.058	11.046
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . .	2.851	8.404	1.108	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	8.404	1.108	6.437	3.760	23.719
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	35.250
	45	4. superiore al 45 %.	zero	zero	zero	zero	zero	59.925
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	15.298	15.771	18.088	15.298	17.192	33.341
	48	b. altri	18.507	17.136	13.877	18.507	19.450	38.434
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.187 (*g*)	3.616 (*g*)	742 (*g*)	6.187 (*g*)	5.900 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	5.107 (*g*)	3.736 (*g*)	477 (*g*)	5.107 (*g*)	6.050 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	3.811 (*g*)	3.880 (*g*)	159 (*g*)	3.811 (*g*)	6.230 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	3.163 (*g*)	3.952 (*g*)	zero (*g*)	3.163 (*g*)	6.320 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	2.515 (*g*)	4.024 (*g*)	zero (*g*)	2.515 (*g*)	6.410 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	4.336 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.800 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %.	zero (*g*)	5.008 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.640 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	5.921 (*g*)	3.485 (*g*)	zero (*g*)	5.921 (*g*)	4.058 (*g*)	11.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*).	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	38.375
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	63.050
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	84.600 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	30.775
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	30.775
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	30.775
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . .	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	15.207 (*l*)	zero	15.207 (*l*)	15.207
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.207
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.805	zero	zero	5.146 (*i*)	31.190
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	15.648
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terz
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	8.247	2.181	2.181	5.044 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.181	8.247	2.181	2.181	5.044 (*i*)	33.180
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« für Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 13.187 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog/000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 10 aprile 1967 al 16 aprile 1967.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E. quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	2.479	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	15.772	13.877	16.007	19.450	38.434
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	6.859	4.423	938	6.859	4.996	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.625	3.190	1.680	4.625	6.838	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	3.310	1.415	3.545	6.988	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	3.454	1.097	2.249	7.168	26.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	1.601	3.526	938	1.601	7.258	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	3.598	938	953	7.348	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	3.910	938	938	7.738	36.309
	24	8. superiore al 43 %	938	4.582	938	938	8.578	50.729
		III. *altri:*						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse.						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687	2.252	742	3.687	5.900	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	2.372	477	2.607	6.050	19.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	1.311	2.516	159	1.311	6.230	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	663	2.588	zero	663	6.320	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	2.660	zero	15	6.410	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	2.972	zero	zero	6.800	32.559
	35	7. superiore al 43 %	zero	3.644	zero	zero	7.640	46.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	5.921	3.485	zero	5.921	4.058	11.046
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . . .	2.851	7.343	1.108	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.760	23.719
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	35.250
	45	4. superiore al 45 %.	zero	zero	zero	zero	zero	59.925
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	14.953	18.088	13.798	17.192	33.341
	48	b. altri	16.007	15.772	13.877	16.007	19.450	38.434
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	2.252 (*g*)	742 (*g*)	3.687 (*g*)	5.900 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	2.372 (*g*)	477 (*g*)	2.607 (*g*)	6.050 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	2.516 (*g*)	159 (*g*)	1.311 (*g*)	6.230 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	2.588 (*g*)	zero(*g*)	663 (*g*)	6.320 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	2.660 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.410 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero(*g*)	2.972 (*g*)	zero(*g*)	zero(*g*)	6.800 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %.	zero(*g*)	3.644 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.640 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	5.921 (*g*)	3.485 (*g*)	zero (*g*)	5.921 (*g*)	4.058 (*g*)	11.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*).	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	38.375
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	63.050
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero(*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	84.600 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	70.500 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	12.272
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	12.272
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	esente	esente	esente	esente	esente	30.775
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	30.775
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	30.775
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	15.207 (*l*)	zero	15.207 (*l*)	15.207
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.207
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.805	zero	zero	5.146 (*i*)	31.190
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 26	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F - formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (f)	2.181	8.247	2.181	2.181	5.044 (i)	17.535
	80 84	II. altri	2.181	8.247	2.181	2.181	5.044 (i)	33.180
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (a):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(c) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(d) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr; oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr.

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(g) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(h) per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(i) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(l) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(m) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(n) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo un supplemento di prelievo di lire 13.187 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog/000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(2624)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 9 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,70	622,65	622,85	622,60	622,70	—	622,60	622,60	622,70	622,80
$ Can.	579,80	579,60	579,25	579,60	579,30	—	579,60	579,60	579,80	579,80
Fr Sv.	144,97	144,90	144,92	144,87	144,90	—	144,90	144,87	144,97	144,90
Kr D.	83,09	83,03	83,12	83,02	83,10	—	83,02	83,02	83,09	83,09
Kr N.	87,18	87,17	87,22	87,18	87,10	—	87,16	87,18	87,18	87,18
Kr Sv.	120,41	120,38	120,45	120,415	120,30	—	120,44	120,415	120,41	120,41
Fol	172,10	171,90	171,93	171,87	172 —	—	171,92	171,87	172,10	172 —
Fr B.	12,45	12,453	12,4625	12,4520	12,45	—	12,4525	12,4520	12,45	12,45
Franco francese	125,22	125,21	125,20	125,205	125,15	—	125,21	125,205	125,22	125,21
Lst	1488 —	1487,75	1487,60	1487,45	1487,25	—	1487,25	1487,45	1485,80	1488 —
Dm occ.	155,45	155,23	155,25	155,21	155,20	—	155,22	155,21	155,45	155,25
Scell Austr.	24,12	24,13	24,1250	24,1225	24,10	—	24,1225	24,1225	24,12	24,12
Escudo Port.	21,77	21,78	21,81	21,77	21,80	—	21,80	21,77	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,94	8,937	8,90	—	8,94	8,937	8,93	8,93

Media dei titoli del 9 luglio 1968

Rendita 5 % 1935	105,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,10
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1968

1 Dollaro USA	622,60
1 Dollaro canadese	579,60
1 Franco svizzero	144,885
1 Corona danese	83,02
1 Corona norvegese	87,17
1 Corona svedese	120,427
1 Fiorino olandese	171,895
1 Franco belga	12,452
1 Franco francese	125,207
1 Lira sterlina	1487,35
1 Marco germanico	155,215
1 Scellino austriaco	24,122
1 Escudo Port.	21,785
1 Peseta Sp.	8,938

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Catania

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 1968, è stato approvato il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Catania.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(6284)

Approvazione della variante al piano di zona del comune di Correggio

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, n. 387, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Correggio per il comprensorio E.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6409)

Scioglimento del consiglio di amministrazione della gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici 13 aprile 1968, n. 1112, è stato sciolto il consiglio di amministrazione della gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda ed il dott. Umberto Medde è stato nominato commissario governativo dell'ente, per la durata di mesi sei.

(6285)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa trebbiatori », con sede in Torre Maggiore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 giugno 1968, il dott. Fabrocini Pasquale è stato nominato liquidatore della società « Cooperativa trebbiatori », con sede in Torre Maggiore (Foggia) costituita per rogito Picinini in data 17 maggio 1954, rep. 14862, in sostituzione dei signori Cinquepalmi Attilio e Barone Domenico, ai sensi dello art. 2545 del codice civile.

(6290)

Scioglimento della società cooperativa tra ferrovieri Monviso, con sede in Torino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 giugno 1968 la Società cooperativa tra ferrovieri Monviso, con sede in Torino, costituita per rogito Mijno in data 30 ottobre 1948, rep. 4731 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Torellini Giorgio.

(6291)

Scioglimento della società cooperativa « Casa del Popolo », con sede in Gorla Maggiore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 giugno 1968 la società cooperativa « Casa del Popolo », con sede in Gorla Maggiore (Varese), costituita per rogito Visentini in data 23 ottobre 1948, rep. 15084 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del ragioniere Liano Pozi.

(6292)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Trasferimento dal demanio pubblico - ramo ferrovie - al patrimonio dello Stato di un'area di pertinenza della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo.

Con decreto 12 gennaio 1968, n. 2891, del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico — ramo ferrovie — al patrimonio dello Stato un'area di pertinenza della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo distinta nel catasto del comune di Iseo al foglio 20, mappali 737-*b* e 1829-*b*.

(6330)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 19 *aprile* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1968
registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 202

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1945, registro n. 2 Guerra, foglio n. 388 (B.U. 1945, disp. 11, pagina 1054):

Ianari Antonio fu Pietro e di Morettini Vittoria, da Roma, bersagliere 33° Battaglione bersaglieri. Le generalità sono: Lanari Antonio, di Pietro e di Morettini Teresa, nato a Deruta (Perugia) il 25 settembre 1920;

regio decreto 18 luglio 1920, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1920, registro n. 178 Guerra, foglio n. 157 (B.U. 1920, disp. 61, pagina 3424):

Leucci Francesco, da Ruffano (Lecce), soldato 35° Reparto d'assalto, matricola 7723. Le generalità sono: Leucci Francesco Giuseppe, nato a Latiano (Brindisi) il 29 giugno 1896.

(6444)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

Nell'elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 7 maggio 1968, a pagina 22, la denominazione « Tiopar » indicata nei numeri d'ordine 78 e 79 è sostituita da « Tiofar ».

(6645)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio e di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, anno III, parte III, n. 18 del 1° luglio 1968, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a quindici borse di studio presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso a tre borse di addestramento per l'estero programma particolare automazione nell'industria meccanica, con particolare riguardo alle macchine utensili.

Bando di concorso ad una borsa di ricerca per stranieri, da utilizzarsi presso l'Istituto di studi Micenei ed Egeo - Anatolici del Consiglio nazionale delle ricerche - Roma.

Bando di concorso a tre borse di addestramento alla ricerca per tecnici nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

Bando di concorso a quattro borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

Bando di concorso a ventuno borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

(6597)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per due pannelli scultorei ed un pannello in ceramica o dipinto affresco da collocare ai lati dell'ingresso principale e nell'atrio della stazione marittima nel porto di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 24, modificata con legge 19 luglio 1959, n. 551;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1965, n. 574, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1965, registro n. 15, foglio n. 298, con il quale è stato approvato nell'importo complessivo L. 300.000.000, ivi compresa la somma di L. 6.500.000 per opere artistiche, il progetto redatto in data 17 ottobre 1964 dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona concernente la ricostruzione della stazione marittima del porto di Ancona distrutta dagli eventi bellici;

Considerato che la spesa di L. 6.500.000 prevista per l'esecuzione di opere artistiche nel suddetto edificio è così ripartita:

L. 4.500.000 per due pannelli scultorei delle dimensioni di circa mt. (3,72 × 3,75) e di mt. (2,63 × 3,75) da collocare ai lati dell'ingresso principale e L. 2.000.000 per un pannello di ceramica a basso rilievo delle dimensioni di circa ml. (2,50 × 3,00) da collocare nell'atrio dell'edificio stesso;

Visto il relativo bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di dette opere artistiche;

Vista la nota 9 dicembre 1967, n. 502, del competente ispettore generale di Zona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato con legge 23 marzo 1964, n. 134;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717, e 3 marzo 1960, n. 237;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale delo Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche, come indicato nelle premesse, da collocare ai lati dell'ingresso principale e nell'atrio della stazione marittima del porto di Ancona.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

Bando di concorso pubblico per due pannelli scultorei ed un pannello in ceramica o dipinto affresco da collocare ai lati dell'ingresso principale e nell'atrio della stazione marittima nel porto di Ancona.

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle opere marittime bandisce in applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, un concorso nazionale tra scultori e ceramisti e pittori per due pannelli scultorei da collocarsi ai lati dell'ingresso principale della stazione marittima sul molo S. Maria del porto di Ancona e per un pannello in ceramica a bassorilievo o un dipinto affresco sul muro in fondo all'atrio di ingresso agli uffici del corpo frontale.

L'incarico esecutivo per i pannelli scultorei non potrà essere scisso in due incarichi distinti per motivi di unità stilistica e di concezione.

L'esecuzione del pannello in ceramica o affresco potrà essere affidato separatamente.

Art. 2.

I due pannelli scultorei saranno scolpiti ad altorilievo o mezzo tondo nel travertino ed avranno ciascuno le dimensioni di circa m. 3,72 × 3,75 e 2,63 × 3,75 per un totale di m. 6,35 × 3,75.

I pannelli dovranno raffigurare scene di vita reale inerenti all'attività marinara, turistica e commerciale, e fatti storici della vita marittima di Ancona.

Il pannello di ceramica a bassorilievo o il dipinto affresco avrà le dimensioni di circa ml. 2,50 × 3,00.

Le dimensioni saranno precisate definitivamente all'atto esecutivo. Esso dovrà raffigurare scene di vita reale inerenti l'attività marinara, turistica e commerciale e fatti storici della vita marittima di Ancona.

Art. 3.

I concorrenti per i pannelli scultorei dovranno presentare all'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona entro e non oltre il 60° giorno naturale consecutivo dalla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* i seguenti elaborati:

1) bozzetti in gesso degli interi pannelli in scala 1/5;

2) un particolare di uno dei bozzetti (preferibilmente una testa) modellato in grandezza di esecuzione.

I concorrenti per il pannello in ceramica o per il dipinto affresco dovranno presentare allU'fficio del genio civile per le opere marittime di Ancona entro e non oltre il 60° giorno naturale consecutivo dalla data del presente bando i seguenti elaborati:

1) bozzetto a tempera od a olio dell'intero pannello in scala 1/10;

2) un particolare del bozzetto in grandezza di esecuzione e nel materiale in cui è effettuato.

Ogni elaborato dovrà recare a tergo un motto. Il nome e l'indirizzo dell'autore dovrà essere, invece, trascritto su foglio chiuso, in busta sigillata con ceralacca e riportante all'esterno solo il motto corrispondente a quello del bozzetto.

Ogni autore dovrà altresì presentare, un certificato di cittadinanza italiana.

Art. 4.

Il vincitore o i vincitori del concorso riceveranno l'incarico dell'esecuzione dei pannelli il cui importo, globale, è da contenersi entro la somma di L. 6.500.000, ripartito come segue:

Il compenso previsto è di L. 4.500.000 per entrambi i pannelli scultorei e s'intende comprensivo della fornitura del materiale della completa esecuzione del trasporto, della direzione tecnica, del montaggio e della rifinitura in opera dei lavori.

Il compenso per il pannello in ceramica o dipinto affresco è di L. 2.000.000 e s'intende comprensivo della fornitura del materiale, del trasporto e della completa esecuzione, della direzione tecnica, del montaggio e della rifinitura in opera del lavoro.

Non saranno corrisposti altri premi né rimborsi spesa oltre alla somma sopra specificata.

Art. 5.

I pannelli dovranno essere portati a pié d'opera franchi di ogni spesa e cura dei rispettivi autori - ai quali è affidata la direzione tecnica del montaggio sotto la piena responsabilità.

L'Amministrazione dei lavori pubblici non corrisponderà alcun rimborso per spese di trasporto.

Art. 6.

I bozzetti presentati al concorso formeranno, dopo il giudizio, oggetto di pubblica esposizione.

I bozzetti non premiati dovranno essere ritirati entro un mese dalla chiusura della esposizione a cura e spese dei concorrenti. Dopo tale data l'Ente banditore si riterrà proprietario dei bozzetti rimasti in suo possesso.

Art. 7.

La commissione giudicatrice sarà costituita come prescritta dall'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 8.

La commissione, si riunirà entro trenta giorni dalla chiusura del concorso per designare i bozzetti vincitori, agli autori dei quali sarà concessa l'esecuzione dei pannelli, che potranno essere affidati ad un solo autore oppure a due artisti.

La commissione potrà altresì dichiarare nullo l'esito del concorso per mancanza di opere degne di essere eseguite in relazione alla loro destinazione. Il deliberato della commissione è inappellabile.

Art. 9.

Con i vincitori del concorso incaricati dell'esecuzione dei due pannelli l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona stipulerà una apposita convenzione corredata dal relativo capitolato speciale e dei disegni occorrenti per precisare le modalità della esecuzione, dei pagamenti e le norme per il collaudo. La durata concessa per l'esecuzione di pannelli sarà di centottanta giorni a partire dalla data delle convenzioni.

Sarà nominato un collaudatore in corso d'opera su parere del quale, durante l'esecuzione dei lavori potranno essere corrisposti acconti fino all'importo massimo di L. 2.000.000 per ognuno nei pannelli.

Spese di registrazione, tasse e contributi e trattenute di legge sono a carico degli artisti.

I vincitori che entro venti giorni dall'invito non si presenteranno personalmente alla stipulazione del contratto perderanno il diritto all'incarico.

L'ingegnere capo: CIARLETTA

(6256)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.